

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

02

IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali

03

TRIBUTI LOCALI - IRAP - Presupposto soggettivo

AGEVOLAZIONI

04

AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

LAVORO

05

PREVIDENZA - Maternità e congedi parentali

07

PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali

08

Leggi In evidenza

09

Scadenze

Notizie

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Riforma dell'IRPEF e modifiche alla disciplina delle addizionali - Novità della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022)

La L. [234/2021](#) (legge di bilancio 2022) ha previsto una riforma dell'IRPEF allo scopo di ridurre il c.d. "cuneo fiscale".

Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF

Le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile, ai sensi dell'[art. 11](#) co. 1 del TUIR, si riducono da 5 a 4, e sono così articolate:

- reddito imponibile fino a 15.000,00 euro: 23%;
- reddito imponibile oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro: 25%;
- reddito imponibile oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro: 35%;
- reddito imponibile oltre 50.000,00 euro: 43%.

Modifiche alle detrazioni d'imposta per tipologie reddituali

Le detrazioni d'imposta per tipologie reddituali, di cui all'[art. 13](#) del TUIR, sono state modificate, mantenendo però la precedente suddivisione relativa:

- ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati;
- ai redditi derivanti da pensioni;
- ai redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato;
- agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d'impresa minore e ad alcuni redditi diversi.

Viene inoltre abrogata l'ulteriore detrazione prevista dall'[art. 2](#) del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000,00 euro e fino a 40.000,00 euro, in quanto "assorbita" dalle nuove detrazioni.

Modifiche al "trattamento integrativo della retribuzione"

Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del "trattamento integrativo della retribuzione" previsto dall'[art. 1](#) del DL 3/2020 (c.d. "bonus di 100,00 euro al mese") viene ridotto, in generale, a 15.000,00 euro. Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000,00 euro ma non a 28.000,00 euro, il "trattamento integrativo della retribuzione" viene riconosciuto per un ammontare pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni d'imposta e l'IRPEF lorda, comunque in misura non superiore a 1.200,00 euro annui.

Decorrenza delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF 2023).

Per il periodo d'imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022) restano applicabili le precedenti disposizioni.

Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

Le nuove disposizioni sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d'imposta 2022, ai sensi degli artt. [23](#) e [24](#) del DPR 600/73.

Modifiche alla disciplina delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF

Vengono differiti alcuni termini relativi alle addizionali regionali e comunali all'IRPEF per l'anno 2022, in particolare:

- 31.3.2022 per l'approvazione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, delle aliquote dell'addizionale regionale;
- 13.5.2022 per trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, da parte delle Regioni e Province

autonome, i dati contenuti nei provvedimenti di variazione delle addizionali regionali all'IRPEF, al fine della pubblicazione sull'apposito sito informativo;

- termine per i Comuni per adeguare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF: 31.3.2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

art. 1 co. 5 L. 30.12.2021 n. 234

Il Quotidiano del Commercialista del 4.1.2022 - "La riforma dell'IRPEF trascina le addizionali regionali e comunali" - Ghio - Negro

Quaderno n. 162/2022, p. 25-66 - "La legge di bilancio 2022 e il DL "fisco-lavoro" - AA.VV.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Detrazioni IRPEF - Detrazioni per tipologie reddituali" - Ghio C., Negro M. Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Aliquote IRPEF" - Ghio C. - Negro M.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Addizionale comunale IRPEF" - Costa A., Fusco A.

TRIBUTI LOCALI

[IRAP - Presupposto soggettivo - Imprenditori e professionisti individuali - Esclusione da IRAP dal 2022 - Novità della L. 234/2021 \(legge di bilancio 2022\)](#)

A decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'[art. 1](#) co. 8 della L. 234/2021 prevede che l'IRAP non sia più dovuta dalle persone fisiche esercenti:

- attività commerciali (ex [art. 3](#) co. 1 lett. b) del DLgs. 446/97);
- arti e professioni (ex [art. 3](#) co. 1 lett. c) del DLgs. 446/97).

Professionisti e imprenditori già esclusi da IRAP

Prima del 2022, risultano già esclusi da IRAP i professionisti e i "piccoli" imprenditori che, in alternativa:

- si avvalgono del regime forfetario ex L. [190/2014](#) o di quello di vantaggio ex DL [98/2011](#);
- siano privi di autonoma organizzazione (ex [art. 2](#) del DLgs. 446/97), secondo la nozione delineata nel corso degli anni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (o, per i medici convenzionati con strutture ospedaliere, dall'[art. 1](#) co. 1-bis del DLgs. 446/97).

Ultimi adempimenti relativi al 2021

Se ancora soggette ad IRAP nel 2021, le persone fisiche esercenti attività d'impresa ed arti e professioni nel 2022 dovranno ancora:

- presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30.11.2022;
- versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30.6.2022 (ovvero entro il 22.8.2022, con la maggiorazione dello 0,4%).

Non sono invece più dovuti gli acconti relativi al 2022.

Effetti della modifica normativa sui contenziosi in corso

Non rivestendo valenza interpretativa, la modifica normativa non determina l'estinzione (a favore del contribuente) dei contenziosi in corso, anche se potrebbe comunque rappresentare un elemento di valutazione da sottoporre al giudice di merito.

Contribuenti ancora soggetti ad IRAP dal 2021

Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l'imposta (es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti).

Studi associati e associazioni tra professionisti

in assenza di specifiche previsioni legislative, gli studi associati e le associazioni professionali continueranno ad essere soggetti a IRAP.

Infatti, secondo le sentenze della Cassazione a Sezioni Unite 14.4.2016 n. [7371](#) e 13.4.2016 n. [7291](#), le associazioni professionali, gli studi associati e le società semplici esercenti attività di lavoro autonomo sono sempre soggetti a IRAP, indipendentemente dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono per l'esercizio dell'attività.

Calcoli di convenienza

L'esclusione *ex lege* da IRAP delle attività d'impresa e lavoro autonomo esercitate da persone fisiche

potrebbe indurre in futuro i soci e gli associati, rispettivamente, di società di persone commerciali e studi associati a proseguire l'attività individualmente.

Limitando l'analisi all'imposizione diretta, in prima battuta si osserva che, sul piano civilistico, dovrebbe applicarsi l'[art. 2272](#) c.c., in base al quale la società si scioglie quando viene a mancare la pluralità dei soci, naturalmente a condizione che nel termine di sei mesi la stessa non sia ricostituita.

Ciò posto, ove ci si riferisca a società di persone commerciali, il predetto evento non dovrebbe dare luogo ad "alcuna emersione di plusvalenza imponibile in relazione ai beni oggetto dell'attività d'impresa a condizione che il socio superstite continui l'attività sotto forma di ditta individuale e mantenga inalterati i valori dei beni" (circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2002 n. [54](#), § 5).

Sempre con riferimento all'ipotesi di mancata ricostituzione della pluralità dei soci e della "trasformazione" in impresa individuale, la circ. Agenzia delle Entrate 26.2.2008 n. [13](#) (§ 1.10) ha affermato che, indipendentemente "dalla qualificazione «civilistica» dell'operazione in commento, la continuità oggettiva dell'attività d'impresa - pur in presenza di una discontinuità soggettiva tra l'ente societario e la persona fisica che prosegue l'attività - determina la sostanziale «neutralità fiscale» dell'operazione di «trasformazione», analogamente a quanto avviene in caso di donazione d'azienda con prosecuzione dell'attività".

Tale impostazione dovrebbe valere anche con riferimento allo scioglimento dello studio associato e alla prosecuzione dell'attività professionale in forma individuale da parte dei singoli associati, dal momento che l'attività professionale stessa non viene a cessare e resta invariato il valore fiscale dei relativi beni.

Pertanto, non sembrano sussistere ragioni idonee a giustificare nell'ambito dei redditi di lavoro autonomo un approccio diverso da quello della neutralità fiscale proposto per il reddito d'impresa dalla circ. Agenzia delle Entrate [54/2002](#).

art. 1 co. 8 L. 30.12.2021 n. 234

art. 3 co. 1 DLgs. 15.12.1997 n. 446

Il Quotidiano del Commercialista del 3.1.2022 - "Via l'IRAP per imprenditori individuali e professionisti" - Fornero

Quaderno n. 162/2022, p. 67-78 - 'La legge di bilancio 2022 e il DL "fisco-lavoro"' - Luca Fornero

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali - Credito d'imposta per investimenti "Industria 4.0" - Effetti del finanziamento con fondi PNRR - Cumulo con altre agevolazioni (circ. Min. Economia e Finanze 31.12.2021 n. [33/RGS](#))

Con la circ. Min. Economia e Finanze 31.12.2021 n. [33/RGS](#) sono stati forniti specifici chiarimenti sulle note fornite dalla circ. 14.10.2021 n. [21/RGS](#), al fine di scongiurare dubbi ed incertezze in merito alla cumulabilità delle agevolazioni finanziate dal PNRR.

Cumulabilità del bonus investimenti

In relazione al *bonus* investimenti, l'[art. 1](#) co. 1059 della L. 178/2020 - che non ha subito modifiche sotto tale aspetto da parte dell'[art. 1](#) co. 44 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022) - dispone che "il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto".

L'Agenzia delle Entrate ha più volte affermato in passato la cumulabilità di tale agevolazione con il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno di cui all'[art. 1](#) co. 98 -108 della L. 208/2015 (cfr. risposte interpello Agenzia delle Entrate 16.9.2020 n. [360](#) e 16.9.2021 n. [600](#)).

Tanto premesso, tra le misure finanziate dal PNRR rientra anche il credito d'imposta di cui alla L. [160/2019](#) e alla L. [178/2020](#) per investimenti in beni strumentali materiali "4.0", immateriali "4.0" e immateriali "ordinari" (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 30.11.2021 n. [68](#)).

In dottrina è stata quindi sollevata la questione relativa alla cumulabilità o meno del *bonus* investimenti con altre misure alla luce delle indicazioni fornite nella circ. Min. Economia e Finanze 14.10.2021 n. [21/RGS](#) sul

divieto di doppio finanziamento.

Distinzione tra “doppio finanziamento” e “cumulo”

La circ. Min. Economia e Finanze 31.12.2021 n. [33/RGS](#) chiarisce che le due nozioni si riferiscono a due principi distinti e non sovrapponibili. In particolare:

- il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. Si tratta di un principio generale di sana gestione finanziaria applicabile al bilancio dell'Unione europea, ma valido quale regola generale anche per l'ordinamento interno;
- il concetto di cumulo, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. Tale fattispecie è prevista e consentita nell'ambito dei PNRR dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, che recita: “*Il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione*”. È pertanto prevista la possibilità di cumulare all'interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti “...a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo” (divieto di doppio finanziamento).

A titolo esemplificativo, la circolare afferma quindi che “*se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In quest'ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all'interno del cosiddetto «doppio finanziamento», di cui è fatto sempre divieto*”.

Possibilità di cumulare il sostegno di diverse fonti finanziarie

La circ. [33/RGS/2021](#) precisa quindi che i principi richiamati nelle “Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”, di cui alla circ. Min. Economia e Finanze 14.10.2021 n. [21/RGS](#), sono pienamente coerenti con la normativa europea. Tale documento infatti include, tra gli obblighi da rispettare per tutti i progetti finanziati con risorse PNRR, l'assenza di doppio finanziamento, ovvero “...una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale”, lasciando invece aperta, per costi diversi all'interno di un medesimo progetto o diverse quote parti del costo di uno stesso bene, la possibilità di cumulare il sostegno di diverse fonti finanziarie.

Applicabilità alla misura PNRR “Transizione 4.0”

La circ. [33/RGS/2021](#) afferma che “*quanto sopra esposto vale anche per la misura PNRR Transizione 4.0 che prevede la concessione di un credito d'imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in Ricerca e sviluppo. In tale fattispecie, laddove l'investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d'imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell'investimento), esclusivamente per la parte di costo dell'investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche*”.

In conclusione, considerata la distinzione tra i due principi sopra richiamati, la circ. 33/RGS/2021 conferma che le misure finanziate all'interno del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni salvo i limiti previsti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di Stato.

art. 1 co. 1059 L. 30.12.2020 n. 178

Circolare Min. Economia e Finanze 31.12.2021 n. 33/RGS

Il Quotidiano del Commercialista del 4.1.2022 - “Bonus investimenti 4.0 ancora cumulabile con le altre agevolazioni” - Savoia

Guide Eutekne - Imposte Dirette - “Bonus investimenti in beni strumentali” - Alberti P.

Lavoro

PREVIDENZA

Maternità e congedi parentali - Assegno unico e universale - Novità del DLgs. 29.12.2021 n. 230 - Presentazione delle domande (messaggio INPS 31.12.2021 n. 4748)

Con il messaggio 31.12.2021 n. [4748](#), l'INPS ha reso noto che, dall'1.1.2022, è disponibile sul proprio sito internet la procedura per la presentazione delle domande di assegno unico universale per i figli a carico di cui al DLgs. 29.12.2021 n. [230](#).

Con l'occasione, l'INPS ha fornito un riepilogo della normativa, nonché le prime indicazioni per la presentazione della domanda e l'erogazione del beneficio.

Disciplina generale

Secondo quanto indicato all'[art. 1](#) del DLgs. 230/2021, il beneficio è istituito a decorrere dall'1.3.2022 e viene attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della loro condizione economica.

In particolare, l'assegno viene riconosciuto ai nuclei familiari:

- per ogni figlio minorenni a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età (in questo caso è necessario che il figlio si trovi in una delle seguenti condizioni: frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000,00 euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; svolga il servizio civile universale);
- per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Determinazione e decorrenza della prestazione

L'importo dell'assegno viene determinato in base all'ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione e decorre:

- dalla mensilità di marzo, per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno;
- dal mese successivo a quello di presentazione, per le domande presentate dal 1° luglio.

Se al momento della presentazione della domanda il richiedente non ha l'ISEE, l'assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda.

Se l'ISEE verrà presentato entro il 30 giugno, la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo. Se invece la presentazione avverrà dal 1° luglio, la prestazione verrà calcolata sulla base del valore dell'indicatore al momento della presentazione dell'ISEE.

Presentazione della domanda

Con riferimento alle modalità di presentazione della domanda, disciplinata dall'[art. 6](#) del DLgs. 230/2021, l'Istituto previdenziale sottolinea che questa deve essere presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio.

Sarà comunque possibile:

- aggiungere ulteriori figli in caso di nuova nascita in corso d'anno;
- aggiornare la DSU.

A tal fine sarà necessario utilizzare l'apposito servizio *on line* accessibile dal portale INPS, ovvero avvalersi del Contact Center Integrato o degli Istituti di Patronato.

È ammessa anche la presentazione della domanda di assegno da parte dei figli maggiorenni, in sostituzione dei loro genitori, i quali possono richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, eventualmente maggiorata se disabili.

Erogazione dell'assegno

L'assegno verrà corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ([art. 6](#) co. 4 del DLgs. 230/2021). Nel modello di domanda sarà infatti possibile scegliere tra tre opzioni:

- corresponsione dell'intero importo dell'assegno al richiedente;
- corresponsione in misura ripartita al 50% tra i due genitori (con indicazione delle modalità di pagamento di entrambi i genitori);
- corresponsione in misura ripartita al 50% tra i due genitori (con indicazione solo delle modalità di pagamento della quota del richiedente).

Il secondo genitore potrà comunque modificare la scelta già effettuata dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali.

Circa le modalità di pagamento, il messaggio in commento specifica che la riscossione dell'assegno può avvenire:

- attraverso uno strumento dotato di IBAN (conto corrente bancario, conto corrente postale, carta di credito o di debito dotata di codice IBAN, libretto di risparmio dotato di codice IBAN);
- in contanti presso uno degli sportelli postali del territorio italiano (per i percettori di reddito di cittadinanza, l'accredito sarà effettuato sulla carta Rdc).

Sul punto l'INPS precisa che lo strumento di riscossione dotato di IBAN deve risultare intestato/cointestato al

beneficiario della prestazione medesima (fatta salva l'ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace).

art. 6 DLgs. 29.12.2021 n. 230

Messaggio INPS 31.12.2021 n. 4748

Il Quotidiano del Commercialista del 3.1.2022 - "Disponibile la procedura per la richiesta dell'assegno unico universale" - Silvestro

Guide Eutekne - Previdenza - "Assegno unico e universale" - Tombari E.

PREVIDENZA

Ammortizzatori sociali - Trattamenti di CIGO e di CIGS - Novità della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) - Chiarimenti (circ. Min. Lavoro 3.1.2022 n. 1)

Con la circ. 3.1.2022 n. 1, il Ministero del Lavoro ha riepilogato i principali interventi introdotti con la L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, fornendo i primi chiarimenti e le indicazioni operative per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari.

Ambito di applicazione

In via preliminare, il Ministero del Lavoro sottolinea che le nuove disposizioni sono entrate in vigore l'1.1.2022 e si riferiscono operativamente ai periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa integrati dai trattamenti di Cassa integrazione guadagni, decorrenti dalla predetta data.

Le novità introdotte con la legge di bilancio 2022 non riguardano, invece, le richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa sia iniziata nel corso dell'anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.

Destinatari

Per quanto riguarda il novero dei lavoratori beneficiari, nella circolare in commento si evidenzia che l'[art. 1](#) co. 191 e 192 della L. 234/2021, modificando gli [artt. 1](#) e [2](#) del DLgs. 148/2015, stabilisce che nelle ipotesi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, decorrenti dall'1.1.2022, possono essere destinatari del trattamento di integrazione salariale, oltre ai lavoratori dipendenti assunti con contratto subordinato (ad esclusione dei lavoratori con la qualifica di dirigenti), anche i lavoratori:

- a domicilio;

- con apprendistato di alta formazione e di ricerca;

- con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Il novero dei lavoratori beneficiari risulta altresì ampliato anche in seguito alla modifica del requisito dell'anzianità di effettivo lavoro di cui all'[art. 1](#) co. 2 del DLgs. 148/2015, necessario ai fini dell'accesso alla cassa integrazione. La legge di bilancio 2022, infatti, riduce tale requisito da 90 a 30 giorni di lavoro effettivo, che devono essere stati maturati alla data di presentazione della domanda di autorizzazione alla concessione del trattamento di CIG, sia esso ordinario o straordinario.

Tale requisito non è richiesto nelle ipotesi di intervento della cassa integrazione per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale.

Modalità di computo dei lavoratori

Un altro aspetto di rilievo esaminato nella circolare in parola riguarda il computo dei lavoratori dipendenti finalizzato all'accesso al trattamento di CIGS.

In sintesi, inserendo il nuovo art. 2-bis nel DLgs. [148/2015](#), si stabilisce che ai fini del calcolo delle soglie dimensionali, siano computati tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.

Inoltre, il computo riguarda indistintamente i lavoratori che prestano l'attività lavorativa all'interno o all'esterno dell'azienda.

Sul punto, il Ministero del Lavoro chiarisce che sono da includersi nel calcolo dell'organico:

- i lavoratori che svolgono prestazione lavorativa presso il domicilio proprio o in un altro locale di cui abbiano disponibilità;

- i collaboratori etero-organizzati di cui all'[art. 2](#) del DLgs. 81/2015;

- i lavoratori con apprendistato di alta formazione e di ricerca, i lavoratori con apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Importo delle prestazioni

Il Ministero del lavoro ricorda come l'[art. 1](#) co. 194 della L. 234/2021 apporti modifiche all'[art. 3](#) del DLgs. 148/2015, relativamente alla misura del trattamento di integrazione salariale da erogare ai lavoratori ammessi al beneficio.

In particolare, si stabilisce che a decorrere dall'1.1.2022, per i trattamenti di integrazione salariale relativi ai periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa, il solo massimale da considerare sia quello più elevato tra i due previsti all'[art. 3](#) co. 5 del DLgs. 148/2015 (per il 2021, tale importo risulta pari a 1.199,72 euro lordi; cfr. circ. INPS 21.1.2021 n. [7](#), § 2).

Tale importo è soggetto a rivalutazione annuale sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Contribuzione addizionale

L'art. 1 co. 195 della legge di bilancio 2022 introduce poi modifiche e integrazioni all'[art. 5](#) del DLgs. 148/2015, prevedendo, a decorrere dal 2025, una riduzione della contribuzione addizionale a carattere premiante per le prestazioni di CIGO e di CIGS rispetto alle attuali aliquote.

Nel dettaglio, per le aziende che non hanno fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi dall'ultima richiesta, la misura - premiante - sarà calcolata secondo le seguenti aliquote:

- 6% fino a 52 settimane di ricorso all'ammortizzatore sociale in un quinquennio mobile;
- 9% oltre le 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.

Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa

Sostituendo il co. 2 dell'[art. 8](#) del DLgs. 148/2015, si stabilisce che il lavoratore, già beneficiario di integrazione salariale, che svolge - nel periodo di sospensione o riduzione di orario di lavoro - attività di lavoro subordinato di durata superiore ai 6 mesi, nonché attività di lavoro autonomo, non ha diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate.

Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore alle sei mensilità, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

Circolare Min. Lavoro e politiche sociali 3.1.2022 n. 1

Il Quotidiano del Commercialista del 4.1.2022 - "Cassa integrazione estesa a lavoratori a domicilio e apprendisti di primo e terzo livello" - Silvestro

Scheda n. 1345.01 in Agg. 1/2022 - "Novità della L. 30.12.2021 n. 234 - Lavoro e previdenza sociale" - AA.VV.

Quaderno n. 162/2022, p. 371-398 - 'La legge di bilancio 2022 e il DL "fisco-lavoro"' - Luca Mamone

Leggi in evidenza

DIRITTO COMMERCIALE

DM MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22.6.2021

DIRITTO COMMERCIALE

ENTI COMMERCIALI - IMPRESA SOCIALE - Ricavi delle attività di interesse generale - Limite minimo di più del 70% dei ricavi complessivi - Modalità di computo

Con il DLgs. 3.7.2017 n. 112 è stata riformata la disciplina dell'impresa sociale.

Le attività d'impresa di interesse generale esercitate dagli enti con la qualifica di impresa sociale devono essere esercitate in via stabile e principale.

Secondo quanto stabilito dall'art. 2 co. 3 del DLgs. 112/2017, sono svolte in via principale le attività di interesse generale i cui ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi.

In attuazione di tale disposizione, con il presente DM vengono definiti i criteri per la verifica del rispetto della predetta soglia.

Componenti rilevanti

Sono considerati al numeratore del rapporto, per ciascun esercizio, esclusivamente i ricavi direttamente generati dal complesso delle attività d'impresa di interesse generale.

Se i ricavi non sono chiaramente attribuibili alle diverse attività, l'attribuzione degli importi si basa sulla media annua del numero di lavoratori impiegati in ciascuna delle due categorie di attività, calcolati per teste.

Componenti esclusi

Non sono considerati, né al numeratore né al denominatore del rapporto, i seguenti componenti:

- proventi da rendite finanziarie o immobiliari;
- plusvalenze di tipo finanziario o patrimoniale;
- sopravvenienze attive;
- contratti o convenzioni con società o enti controllati dall'impresa sociale o controllanti la medesima.

Mancato rispetto della soglia

Il mancato rispetto della soglia deve essere segnalato, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio sociale:

- al Ministero del Lavoro;
- oppure, se si tratta di impresa sociale costituita in forma di cooperativa, al Ministero dello Sviluppo economico o agli Uffici territorialmente competenti delle Regioni a statuto speciale o delle Province autonome di Trento e Bolzano in cui hanno sede.

Nell'esercizio successivo il rapporto tra ricavi delle attività d'impresa di interesse generale e i ricavi complessivi deve essere superiore al 70% più la percentuale non raggiunta l'anno precedente.

Ad esempio, se in un anno un'impresa sociale consegue dalle attività d'interesse generale ricavi pari al 60% di quelli totali, nell'anno successivo dovrà essere raggiunto un ammontare di ricavi derivanti dalle predette attività superiore all'80%.

Perdita della qualifica

Il mancato raggiungimento della percentuale maggiorata determina la perdita della qualifica di impresa sociale e la devoluzione del patrimonio residuo, secondo quanto disposto con decreto del Ministero del Lavoro.

La devoluzione non è disposta se l'ente è costituito in forma di cooperativa.

Decorrenza

Le disposizioni del presente DM si applicano dall'1.1.2022, con esclusione delle cooperative sociali e dei loro consorzi.

Da tale data è abrogato il DM 24.1.2008, emanato in attuazione della precedente disciplina dell'impresa sociale di cui al DLgs. 24.3.2006 n. 155.

Scadenze della settimana

10 gennaio 2022, Lunedì

Contributi INPS

Datori di lavoro domestico - Versamento, in via telematica o mediante bollettino MAV, dei contributi relativi al trimestre ottobre-dicembre

Imposte dirette

Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali - Inizio presentazione telematica della dichiarazione sostitutiva per il credito d'imposta del 50% relativo agli investimenti pubblicitari, effettuati nell'anno precedente

Soggetti che l'anno scorso hanno sostenuto compensi per avvocati o arbitri - Inizio presentazione telematica al Ministero della Giustizia delle domande per il credito d'imposta, in caso di procedimenti conclusi con successo o lodo

12 gennaio 2022, Mercoledì

IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive

Dipendenti e titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente - Comunicazione al sostituto d'imposta dei redditi percepiti nel corso di precedenti rapporti di lavoro, per considerarli nel conguaglio di fine anno

Altre scadenze

15 gennaio 2022, Sabato *

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni sulle movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro, eseguite nel secondo mese precedente

IRES, IRAP e IVA

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime L. 398/91 - Annotazione nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati" dei proventi commerciali conseguiti nel mese precedente

Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR - Annotazione delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri IVA o nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati"

IRPEF

Titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati - Versamento delle ritenute e relativi interessi derivanti dal conguaglio per l'anno 2020 che al termine del 2021 non sono state trattenute per incapienza o per cessazione del rapporto

IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive

Sostituti d'imposta - Comunicazione ai propri sostituiti (es. dipendenti, collaboratori) di voler prestare assistenza fiscale in relazione ai modelli 730/2022

IVA

Soggetti con partita IVA - Annotazione delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese

Soggetti con partita IVA - Annotazione riepilogativa, sul registro dei corrispettivi, degli scontrini o ricevute fiscali emesse nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Registrazione del documento riepilogativo delle fatture emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, nell'ordine della loro numerazione

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse nel mese precedente relative a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente

Soggetti con partita IVA - Termine per emettere le fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture integrative in relazione alle fatture registrate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture relative alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

16 gennaio 2022, Domenica *

Addizionale comunale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Addizionale del 10%

Soggetti del settore finanziario - Versamento relativo ai compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione

Addizionale regionale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Cedolare secca o IRPEF

Intermediari immobiliari che intervengono nel pagamento dei corrispettivi - Versamento ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dei contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti

Contributi INPS

Imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Versamento della quarta e ultima rata dei contributi dovuti per l'anno 2021

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Versamento dei contributi relativi al mese precedente

Contributo INPS ex L. 335/95

Associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi nel mese precedente - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente borse di studio o assegni per attività di ricerca, ovvero assegni per attività di tutoraggio - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente compensi a spedizionieri doganali - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Soggetti che nel mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%

Datori di lavoro privati - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese

precedente in relazione a incrementi di produttività del lavoro o a partecipazione agli utili

Imposta sostitutiva sui capital gain

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento dell'imposta applicata nel secondo mese precedente, in regime di "risparmio amministrato"

Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain

Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti

Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Versamento dell'imposta relativa alle attività svolte nel mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui per gli apparecchi installati a dicembre

IRPEF

Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, salvo differimento se l'ammontare non è di almeno 500,00 euro

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi)

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi pubblici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel trimestre precedente sui dividendi

IRPEF e IRES

Banche e Poste - Versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese detraibili di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni

IVA

Corrieri espressi e altri operatori economici - Validazione della dichiarazione precompilata dall'ADM per il mese precedente relativa alle importazioni di beni in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari che rimangono nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA in regime mensile - Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito

Soggetti con partita IVA in regime mensile che affidano la tenuta della contabilità a terzi con comunicazione all'Ufficio delle Entrate - Liquidazione e versamento dell'IVA del mese precedente, facendo riferimento al secondo mese precedente

Tobin tax

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro

assenza - Versamento per le operazioni su strumenti finanziari derivati e ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento relativo ai trasferimenti e alle operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente

17 gennaio 2022, Lunedì

IMU

Soggetti passivi - Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi al saldo dovuto per il 2021, la cui scadenza del termine era il 16.12.2021, con la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali

IRPEF

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di novembre, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di settembre, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

IVA

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di novembre, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di settembre, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

20 gennaio 2022, Giovedì

Contributo CONAI

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il mese precedente

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il trimestre precedente, se l'importo annuo del contributo non supera 31.000,00 euro per singolo materiale

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per l'anno precedente se l'importo del contributo non è superiore a 2.000,00 euro per singolo materiale

IRPEF e IRES

Fabbricanti apparecchi misuratori fiscali e laboratori di verifica - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, diretta o tramite intermediario, dei dati delle verifiche periodiche effettuate nel trimestre ottobre-dicembre

22 gennaio 2022, Sabato *

Canone di concessione

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS -Versamento del canone dovuto per il periodo contabile novembre-dicembre dell'anno precedente

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS -Versamento a saldo per il periodo contabile novembre-dicembre